

TRIBUNALE DI TRANI, 7 GIUGNO 2021

SEZ. CIVILE-Area Commerciale

riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

dott. Giuseppe Rana -Presidente

dott. Giuseppe Gustavo Infantini - Giudice rel.

dott. ssa Maria Teresa Moscatelli -Giudice;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del (...);

udita la relazione del giudice relatore;

letta l'istanza di esdebitazione presentata il (...) da (...), dichiarato fallito (quale titolare della impresa individuale(...), con sentenza di questo Tribunale n.(...);

letti gli altri atti e la documentazione allegata;

verificata la regolarità della notifica operata ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti e l'assenza di contestazioni da parte degli stessi,

OSSERVA:

Il curatore, (...), nell'analitico parere (che, come ritenuto in dottrina, è obbligatorio ma non vincolante nella procedura di esdebitazione di cui agli artt. 142 ss. l.f.) depositato il (...) (al quale è stata allegata copia dell'interpello ai creditori, deducendo che gli stessi non hanno risposto), ha rilevato la potenziale inammissibilità dell'istanza di esdebitazione formulata da (...) , essendo stata depositata il 22.2.2021 e, dunque, oltre un anno dopo rispetto alla comunicazione - avvenuta nei confronti di quest'ultimo il 7.1.2020- del decreto di chiusura della procedura, pubblicato il 18.12.2019 (come documentato dal curatore e come dedotto dallo stesso istante nel ricorso introduttivo);

Su tale specifico profilo il ricorrente, nell'ambito della memoria difensiva depositata il (...), ha sostenuto, invece, che il ricorso fosse tempestivo, essendo stato rispettato (partendo dalla data del 7.1.2020, ossia dalla detta comunicazione, si ribadisce, nei suoi confronti, del decreto di chiusura della procedura fallimentare) il termine (annuale) di decadenza previsto dall'art. 143 l.f., dovendo tenersi conto, (anche) al riguardo, secondo la sua prospettazione, della sospensione straordinaria dal 9.3.2020 all.11.5.2020- disposta dall'art. 83 d.l. 18/2020 e dall'art. 36, co.1, d.l./23/2020.

Sul punto va detto quanto segue.

Effettivamente il termine annuale previsto dall'art. 143 l.f. per presentare, da parte del debitore (fallito persona fisica), il ricorso per l'esdebitazione, deve intendersi quale termine perentorio previsto a pena di decadenza.

Ciò sia per ragioni di certezza dei rapporti giuridici (stante l'effetto liberatorio che ne consegue nei confronti dei creditori), sia per ragioni di effettività del procedimento che ne origina, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli (ex)organi di una procedura ormai chiusa (curatore e comitato dei creditori), chiamati ad esprimere il loro fondamentale parere sulle condizioni previste dall'art. 142 l.f. e sui "comportamenti collaborativi" del debitore (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 21/01/2021, n. 1070).

Occorre allora stabilire se debba applicarsi, nel caso di specie, la sospensione invocata dal ricorrente.

Ove, infatti, fosse operante tale sospensione, l'istanza sarebbe tempestiva, dovendosi considerare la parentesi temporale rappresentata dai 64 giorni (dal 9.3.2020 al 11.5.2020) di cui all'art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 e 36, co.1, D.L. n. 23 del 2020.

In caso contrario l'istanza di esdebitazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile, essendo decorso oltre un anno tra la data di comunicazione (7.1.2020) del decreto di chiusura della procedura fallimentare e la data (22.2.2021) di proposizione della stessa.

Ciò premesso, va allora detto che l'art. 83, co.2, D.L. 17/03/2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dall. art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27) ha previsto: *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti*

civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto...”.

Tale termine è stato poi prorogato sino all'11.5.2020 dall'art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40).

Al riguardo, come rilevato dalla gran parte dei commentatori, nell'elenco (di cui al terzo comma dell'art. 83 in esame) delle controversie sottratte alla sospensione dei detti termini non sono ricomprese le controversie in materia fallimentare e, più in generale, concorsuale.

Dunque, dal punto di vista della materia, non vi sono preclusioni all'applicazione della detta sospensione anche al caso di specie.

Essendo condivisibile, inoltre, quanto sostenuto da una parte della dottrina circa l'applicazione della detta sospensione anche ai termini di decadenza ricollegati dalla legge sostanziale esclusivamente alla proposizione della domanda giudiziale (rilevando come, con plurimi interventi della Corte Costituzionale sin dal 1985 ed un successivo consolidarsi dell'orientamento della Corte di Cassazione, sia prevalsa la tesi che, muovendo dal valore costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale, assoggetta al regime proprio dei termini processuali anche quelli iniziali di decadenza sostanziale quando la legge ne preveda l'impedimento soltanto a mezzo della domanda giudiziale, in genere costitutiva; cfr. Corte cost., 13/02/1985, n. 40; 02/02/1990, n. 49; 29/07/1992, n. 380; cfr. anche, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, Cass. civ. Sez. VI - 2, 18/03/2016, n. 5423; Sez. I Sent., 01/02/2016, n. 1868), ad avviso del Tribunale può ritenersi allora operante, anche nel caso di specie, la detta sospensione.

Del resto, come acutamente evidenziato in dottrina a dimostrazione di tale tesi, nella relazione illustrativa al d.l. n. 18/2020 si legge che, a modifica dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 11/2020, il legislatore ha inteso dilatare la sospensione oltre i confini della pendenza del procedimento al fine di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del sostanziale decorso dei termini processuali.

E, secondo tale condivisibile impostazione, il riferimento, operato dal comma 2 del detto art. 83 al «decorso» dei termini, esprimerebbe la consapevole scelta del legislatore del 2020 di sancire per tutti i termini pendenti il recupero integrale dello *spatium temporis* di sospensione dopo l'11 maggio 2020.

Dunque anche per quelli (necessari per l'esercizio giudiziale del diritto, come quello in esame) con *dies a quo* precedente al 9.3.2020 e durata superiore ai citati 64 giorni, ossia che abbiano il fisiologico *dies ad quem* dopo l'arco temporale oggetto di sospensione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, e ritenendo quindi applicabile al caso di specie la sospensione (di 64 giorni) di cui agli di cui all'art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 e 36, co.1, D.L. n. 23 del 2020, il ricorso per esdebitazione proposto da risulta tempestivo.

Verificata anche la legittimazione, ex art. 142 l.f., di (quale fallito persona fisica), a presentare l'istanza in esame, si rileva, in ordine ai requisiti previsti dal primo comma di tale articolo, che il curatore ha dato atto, nell'ambito del detto parere, della sussistenza di tali requisiti e, cioè, che il fallito: 1) ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione (fatta eccezione per quella indicata nella premessa del parere) utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non ha violato gli obblighi di comunicazione (e, dunque, evidentemente, anche le disposizioni di cui all'articolo 48 l.f.); 4) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non ha distratto attività o esposto passività insussistenti; 6) non ha posto in essere comportamenti idonei a rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari né ha fatto ricorso abusivo al credito.

Inoltre il ricorrente non risulta condannato con sentenza passata in giudicato per reati di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa (come risultante dal Certificato generale del Casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti allegati al ricorso).

In ordine poi al requisito, previsto dal secondo comma dell'art. 142 l.f., del soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, va detto quanto segue.

In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 24214 del 18/11/2011; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 08/08/2016, n. 16620; Sez. 6 - 1, n. 9564 del 12/06/2012; nella giurisprudenza di merito, cfr. App. Bologna Sez. III, 05/08/2014, in *Pluris/Cedam*, 2021; Trib. Mantova, 12/07/2012, *id.*, 2021).

In sostanza, le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un. 24214 del 18/11/2011 cit.), muovendo dalla considerazione che la L. Fall., art. 142, comma 2, non determina "l'entità dei crediti rispetto al totale, il cui soddisfacimento è richiesto come presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione", affidano al giudice di merito il compito di accertare, secondo il suo prudente apprezzamento, se "la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio" (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31-12-2013, n. 28804).

La valutazione comparativa del presupposto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma deve essere operata secondo un'interpretazione coerente col *favor debitoris* che ispira la norma, sicchè, ove ricorrano i presupposti elencati nel comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., 27-03-2018, n. 7550; cfr. anche, più di recente, Cass. civ. Sez. VI - 1Ord., 30/07/2020, n. 16263).

Ciò premesso si rileva che il curatore, sempre nell'ambito di tale parere, ha dato atto che:

- all'esito di una serie di atti di rinuncia e di desistenza depositati a più riprese da svariati creditori nel corso della procedura, i creditori insinuati al passivo fallimentare si sono significativamente ridotti, ragion per cui, all'esito di tali rinunce/desistenze, e delle conseguenti variazioni dello stato passivo, i creditori residuali ammessi al passivo risultano essere solo (...);

- rispetto ai crediti insinuati residui (dopo le desistenze e le rinunce meglio indicate nel parere), pari a complessivi euro 434.438,96, vi è stato un soddisfacimento parziale per complessivi euro 252.255,72 (euro 11.255,72 in seguito a riparto parziale effettuato in favore di (...) ed euro 241.000,00 in seguito a riparto finale, di cui: 1) euro 62.350,42, pari al 61,54% del credito di euro 101.317,07 assistito da privilegio ipotecario, spettante alla ; 2) euro 175.775,70, pari al 69,08% del credito di euro 254.448,80 privilegiato, ex artt. 2758, 2749, 2752 c.c., spettante a (...); 3) euro 2.873,89, pari al 3,65% del credito di euro 78.673,09 privilegiato, ex artt. 2758, 2749, 2752 c.c., spettante a (...).

Dunque, alla luce di tali elementi e, cioè, sussistendo i presupposti elencati nel comma 1 dell'art. 142 l.f. e non risultando che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria (anzi, come detto, rispetto ai crediti insinuati residui dopo le desistenze e le rinunce meglio indicate nel parere del curatore, pari a complessivi euro 434.438,96, vi è stato un soddisfacimento parziale per complessivi euro 252.255,72), il Tribunale ritiene che

sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art.142 l.f. per il riconoscimento, in favore di (...), del beneficio in questione.

Il curatore dovrà provvedere alla comunicazione del ricorso introduttivo e del presente decreto ai creditori, ai sensi dell'art. 143, co.1, ultimo inciso, l.f., come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. p), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 ed applicabile al caso di specie in base all'art. 17, co. 5, dello stesso decreto.

P.T.M.

1) Letti gli artt. 142 e 143 l.f.

Concede a (...), il beneficio dell'esdebitazione richiesto, dichiarando definitivamente inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

2) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al curatore e al PM in sede.

3) Manda al curatore per la comunicazione del ricorso introduttivo e del presente decreto ai creditori, ai sensi dell'art. 143, co.1, ultimo inciso, l.f.

Trani, 7.6.2021